



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano

- Presidente -

Sent. n. sez. 842/2026

Riccardo Amoroso

- Relatore -

UP - 26/05/2026

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

R.G.N.10553/2026

Roberta Licci

Federica Tondin

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

[REDACTED]

[REDACTED]

avverso la sentenza del 09/01/2026 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

udito l'Avv. [REDACTED], difensore di [REDACTED] e di [REDACTED]

che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 9 gennaio 2026 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecco del 2 febbraio 2022, come già riformata dalla sentenza della Corte di appello di Milano del 18 settembre 2024, riquilificata la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nella diversa aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n.3 cod. pen, ha rideterminato la pena irrogata ad entrambi gli imputati nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa (p.b. anni sei ed euro 2.100 di multa, ridotta di 1/3 per l'ipotesi del tentativo).



Ad entrambi gli imputati è stata contestata l'imputazione relativa al delitto di cui agli artt. 110, 56, 629, comma 2, cod. pen. con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 (ora prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.) "per essersi avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, condizioni previste dall'art.416-bis c.p."

Si tratta di un tentativo di estorsione posto in essere ai danni di [REDACTED] (figlio di un collaboratore di giustizia), cugino di [REDACTED] e nipote di [REDACTED] attraverso minacce che evocano i legami mafiosi dei due imputati, essendo [REDACTED] e [REDACTED] rispettivamente, il primo, figlio e, la seconda, moglie di [REDACTED] detenuto in carcere al 41-bis da oltre venti anni perché condannato in qualità di capo della "locale" di 'ndrangheta di [REDACTED] nonché fratello del padre della vittima.

All'esito del giudizio di primo grado i ricorrenti erano stati assolti dalla predetta imputazione, ma con sentenza emessa dalla Corte di appello in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, erano poi stati condannati, il [REDACTED] alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 1.100,00 di multa, e la [REDACTED] alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e di euro 1.000,00 di multa.

La Corte di Cassazione con sentenza del 14 marzo 2025 ha annullato la sentenza di condanna limitatamente alla circostanza aggravante del metodo mafioso, ritenendo carente la motivazione con la quale ne era stata giustificata l'applicazione, evidenziando che l'esistenza di una associazione mafiosa non è sufficiente ad integrare l'aggravante se le modalità delle minacce non abbiano assunto connotazioni tipiche del metodo mafioso per i mezzi e le forme utilizzate ai fini della intimidazione della vittima.

La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, ha escluso la sussistenza della contestata aggravante del metodo mafioso ma ha ritenuto sussistente quella dell'art. 628, comma 3, cod. pen. per essere la minaccia proveniente da persona che fa parte dell'associazione mafiosa, ritenendola contestata "in fatto" alla luce della riconosciuta appartenenza di [REDACTED] all'associazione mafiosa, essendo stato questi già in precedenza condannato con sentenza passata in giudicato il 26 settembre 2014 per il reato di cui all'art.416-bis cod.pen., così come anche [REDACTED] altro soggetto che avrebbe concorso nelle minacce nei confronti di [REDACTED]

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe indicati, denunciando, a mezzo del comune difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.



2.1. Con il primo motivo deducono violazione della legge processuale in merito alla diversa qualificazione giuridica dell'aggravante contestata di cui all'art. 416 bis.1. cod. pen., derubricata in quella prevista dall'art. 628, comma 3, n.3, cod. pen.

Si assume che tale diversa qualificazione non preceduta da un contraddittorio lede il diritto di difesa alla stregua anche dei principi affermati dai giudizi sovranazionali della Corte EDU sotto il profilo del diritto all'informazione dovuta all'imputato sul titolo di reato al quale si riferisce l'accusa.

2.2. Con il secondo motivo deducono vizio della motivazione in riferimento alle circostanze attenuanti generiche, che non sono state riconosciute senza alcuna valutazione dei punti già censurati con il precedente ricorso per cassazione e che la Corte di legittimità aveva ritenuto assorbiti, e quindi rimettendone al Giudice di rinvio la valutazione.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione del divieto di *reformatio in peius*, per essere stata rimodulata la pena partendo da una pena base di anni sei di reclusione superiore a quella di anni cinque che era stata considerata dalla Corte di appello in sede di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Occorre, innanzitutto, ricordare che la diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché le disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 40966 del 01/10/2015, Do Gregorio, Rv. 265607).

Nel giudizio di appello valgono le regole fissate dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. che impongono che sia il pubblico ministero a modificare l'imputazione nel caso in cui il fatto risulti diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio come anche quando ritenga di contestare una circostanza aggravante nuova rispetto alla contestazione, con la peculiarità della necessaria regressione del procedimento alla fase del giudizio di primo grado, atteso che la diversità del fatto, come anche la contestazione di una nuova circostanza aggravante, postula che il giudizio di primo grado si svolga *ex novo* con riferimento alla diversa imputazione.



A norma dell'art. 597 cod. proc. pen., quando l'appello sia stato proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione – come nel caso in esame – il giudice di appello può pronunciare condanna e dare al fatto contestato anche una diversa definizione giuridica più grave, ma non può modificare l'imputazione o condannare per un fatto diverso o per una circostanza aggravante nuova e diversa da quelle descritte nell'imputazione, per non violare il principio della corrispondenza della sentenza al fatto contestato.

Il difetto della contestazione comporta, infatti, la nullità della sentenza a norma dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen. nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante, e trova corrispondente sanzione nel giudizio di appello nell'art. 604 cod. proc. pen. che prevede una differente disciplina a seconda che si tratti di circostanze aggravanti ad effetto speciale, cui sono assimilate quelle per le quali è prevista una pena di specie diversa da quella ordinaria, rispetto alle aggravanti comuni.

Per le prime, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 604 cod. proc. pen. prevede la nullità della sentenza di primo grado e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, mentre per le seconde è previsto dal comma 2 che il giudice di appello le escluda, rideterminando la pena, senza alcuna regressione del procedimento alla fase del primo grado.

Nel caso di appello del pubblico ministero è senz'altro possibile anche rilevare per la prima volta una circostanza aggravante ad effetto speciale, che a norma dell'art. 63, comma 3, cod. pen. sono quelle circostanze che comportano un aumento della pena superiore ad un terzo, come è quella prevista dall'art. 628, comma 3, n.3, cod. pen.

Ma il rispetto del principio della contestazione e della regola del doppio grado di giudizio impone l'annullamento della sentenza di primo grado e la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la formulazione della nuova e diversa imputazione comprensiva della circostanza aggravante ad effetto speciale non contestata, come previsto dall'art. 604, comma 1, cod. proc. pen.

2. Nel caso si specie, la Corte di appello di Milano, decidendo in sede di giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., e, quindi, con gli stessi poteri di cognizione riservati al giudice dell'appello rispetto ad una impugnazione promossa dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione del giudice di primo grado, ha proceduto non già ad una diversa definizione giuridica della contestazione relativa alla predetta aggravante, ma ha immutato il fatto, avendo ritenuto di ravvisare la diversa circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n.3, cod. pen. che riguarda il caso in cui l'autore



della minaccia o della violenza è persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.

La diversità strutturale delle due aggravanti in questione è tale da non consentire una mera derubricazione, salvo che non possa ritenersi contestato in fatto la partecipazione dell'autore della estorsione ad una associazione mafiosa.

Per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 461-*bis*.1. cod. pen. non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa, correlativamente, la contestazione di detta aggravante non include di per sé l'aggravante dell'essere l'autore partecipe di una associazione mafiosa, con la conseguenza che l'esclusione del metodo mafioso non consente la riqualificazione nell'aggravante prevista dall'art. 628 comma 3, n. 3 cod. pen., essendo differenti i presupposti di fatto che ne integrano le relative fattispecie.

Nell'imputazione per cui si procede non vi è alcun riferimento alla condizione di partecipe ad una associazione mafiosa da parte degli imputati [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]

L'unico riferimento nel capo di imputazione ad un affiliato al clan di 'ndrangheta ([REDACTED] [REDACTED] che in una occasione sarebbe stato visto nei pressi del luogo di lavoro della vittima, è stato ritenuto del tutto irrilevante ai fini della prova di un suo ipotetico concorso nel reato di estorsione, atteso che non risulta neppure essere stato rinviato a giudizio per questa ipotesi di reato e tanto meno risulta essere stata rivalutata la sua posizione che già nella sentenza di primo grado era stata ritenuta non significativa ai fini di ipotizzare un suo concorso nel reato di tentata estorsione ascritto ai due ricorrenti (vedi pag. 9 della sentenza di primo grado).

Né appare rilevante ai fini della aggravante in oggetto il fatto che [REDACTED] [REDACTED] risulti essere stato condannato in passato (anno 2014) per partecipazione ad una associazione mafiosa, non essendovi alcun riferimento ad una attività di indagine che dimostri che il predetto abbia continuato a fare parte dell'associazione anche dopo la condanna del 2014, e tanto meno risulta contestato nell'imputazione la qualità di partecipe ad una associazione mafiosa con riferimento al tempo di consumazione del reato di tentata estorsione per cui si procede (19 ottobre 2017), non assumendo ovviamente rilevanza ai fini della integrazione del reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso il mero riferimento ai rapporti parentali, presupponendo tale qualità la prova di un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo



dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo (Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180).

3. In assenza di elementi di valutazione che consentano di ritenere accertata la partecipazione alla tentata estorsione per cui si procede di soggetti affiliati ad una associazione mafiosa al momento della commissione del fatto, anche se diversi dagli odierni ricorrenti (vedi Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi Sherif, Rv. 287482, in tema di natura soggettiva dell'aggravante e di comunicabilità ai correi), non si giustifica l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, né tanto meno l'annullamento anche della sentenza di primo grado con riferimento alla mancata contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen. per consentire al pubblico ministero di riformulare la contestazione attraverso l'inclusione di detta nuova aggravante.

Deve essere, pertanto, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto, con esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen.

4. Il secondo motivo di ricorso è, invece, infondato e va rigettato atteso che nella motivazione della sentenza impugnata le circostanze attenuanti generiche sono state escluse sulla base di argomentazioni riferite alla gravità del fatto che non sono suscettibili di una nuova e diversa valutazione, anche all'esito dell'esclusione dell'aggravante mafiosa e di quella prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen.

5. L'ultimo motivo in tema di determinazione della pena deve, invece, ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo, imponendosi l'annullamento con rinvio per la determinazione della pena, una volta esclusa l'aggravante dell'art. 628, comma 3, n.3 cod. pen.

A tale riguardo va rammentato che caso di impugnazione del solo imputato, il divieto della "reformatio in pejus", opera anche nel giudizio di rinvio e si estende a tutti gli eventuali, ulteriori giudizi di rinvio, nel senso che la comparazione fra sentenze necessaria all'individuazione del trattamento meno deteriore per l'imputato deve essere eseguita tra quelle rese in detti giudizi, restando immodificabile "in pejus" l'esito per lui più favorevole tra quelli intervenuti, a seguito di sua esclusiva impugnazione, con le varie decisioni di merito succedutesi nel corso del processo, senza considerare la sentenza di primo grado di assoluzione essendo questa stata riformata in accoglimento dell'appello



del pubblico ministero (vedi, Sez. 5, n.493 del 09/07/1998 dep. 1999 , Lonero, Rv. 212159; Sez. 1, n. 26898 del 22/05/2001, Salzano, Rv. 219920).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n.3 c.p. che esclude. Rigetta il ricorso nel resto.

Rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena.

Così deciso il 26 maggio 2026

Il Consigliere estensore

Riccardo Amoroso

Il Presidente

Pierluigi Di Stefano

